

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: MARTINI)

Roma, 18 ottobre 2017

Sul disegno di legge:

**(2922) Deputato Anna ASCANI ed altri. - Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative**, approvato dalla Camera dei deputati

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso ha come finalità quella di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative;

considerato, in particolare, che:

- per impresa culturale e creativa, l'articolo 1 del disegno di legge intende quella che ha per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali;

- per prodotti culturali si intendono beni, servizi e opere dell'ingegno, inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;

- il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, e l'inserimento in uno specifico elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali, dovrà avvenire sulla base di una procedura la cui definizione è demandata a un decreto interministeriale;

- l'articolo 2 dispone che, per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, le imprese culturali e creative possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, che sono concessi per un periodo di almeno 10 anni, a un canone mensile non superiore a € 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario, a seguito di un bando pubblico per la concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico-culturale;

- inoltre, alle imprese culturali e creative possono essere destinati beni confiscati dalla criminalità organizzata, secondo le indicazioni che potranno essere contenute nel documento di strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata;

---

Al Presidente  
della 7<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

lo scopo del disegno di legge si pone in linea con le politiche dell'Unione europea nel settore, delineate nella strategia Europa 2020, del 3 marzo 2010, che si propone di far emergere nuove fonti di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nel Libro Verde della Commissione europea su "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare", del 27 aprile 2010, e più di recente nel regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il Programma Europa creativa (2014-2020).

Peraltro, la definizione di impresa culturale e creativa contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge coincide sostanzialmente con quella del citato regolamento sul Programma Europa creativa, secondo cui le *"attività culturali e creative"* comprendono *"lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione"*, mentre *"i settori culturali e creativi comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive"*.

Per quanto riguarda le agevolazioni di cui all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'eventuale necessità di provvedere alla notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sugli aiuti di Stato alle imprese, tenendo conto del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, ovvero di inserire nel disegno di legge una clausola sul rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, eventualmente indicando i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*.

Claudio Martini